

Avviso per la selezione di partenariati per la realizzazione e gestione dei “Centri territoriali per la Divulgazione Agricola e la Diffusione delle Innovazioni – CeDADI

DRD n. 83 del 23/03/2026 e rettifica avviso e proroga termini DRD n. 131 del 15/05/2026

FAQ terzo gruppo aggiornate al 08/09/2026

1. DOMANDA

Con riferimento all'Avviso CeDADI (DRD n. 83/2026 e s.m.i.), e tenuto conto della FAQ 9, si chiede chiarimento in merito alla compatibilità tra la formalizzazione dell'impegno per attività dimostrative e la partecipazione di un Ente di Ricerca a più CeDADI.

La FAQ 9 stabilisce che il punteggio per le attività dimostrative è riconosciuto qualora il soggetto pubblico risulti "formalmente coinvolto nella realizzazione delle attività dimostrative", e che "tale partecipazione rileva ai fini del limite di partecipazione ad un solo partenariato previsto per i soggetti impegnati nelle attività informative e dimostrative".

Tuttavia, la stessa FAQ 9 precisa che "l'Università o l'ente di ricerca potrà invece continuare a partecipare a più partenariati per lo svolgimento di attività di ricerca, supporto scientifico o trasferimento tecnologico diverse dalle attività dimostrative oggetto del criterio P02.3".

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire

La sottoscrizione di un documento formale (convenzione, accordo, manifestazione di interesse) per lo svolgimento di attività dimostrative in un CeDADI preclude all'Ente di Ricerca di partecipare ad altri CeDADI per lo svolgimento di **attività diverse** (es. ricerca, supporto scientifico, trasferimento tecnologico)? oppure il vincolo opera esclusivamente con riferimento alle **attività dimostrative**, ferma restando la possibilità di partecipare ad altri partenariati per attività differenti?

RISPOSTA 1

Il documento formale cui fa riferimento la FAQ n. 9 è l'adesione al partenariato, attraverso la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e, di conseguenza, degli allegati progettuali di competenza;

il vincolo opera con riferimento alla valorizzazione del criterio di selezione P2.03: se l'Ente di ricerca partecipa a qualsiasi titolo ad altri partenariati, la partecipazione è ammessa, ma non viene valorizzato il criterio.

2. DOMANDA

Il documento formale cui fa riferimento la FAQ n. 9 è l'adesione al partenariato, attraverso la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e, di conseguenza, degli allegati progettuali di competenza;

il vincolo opera con riferimento alla valorizzazione del criterio di selezione P2.03: se l'Ente di ricerca partecipa a qualsiasi titolo ad altri partenariati, la partecipazione è ammessa, ma non viene valorizzato il criterio.

RISPOSTA 2

il documento formale cui fa riferimento la FAQ n. 9 è l'adesione al partenariato, attraverso la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e, di conseguenza, degli allegati progettuali di competenza. la manifestazione di interesse non è sufficiente.

3. DOMANDA

Partecipazione plurima con ruolo di ricerca

RISPOSTA 3

Un Ente di ricerca o una Università (incluse le sue articolazioni interne: Dipartimenti, Centri, Laboratori, ecc., purché privi di autonoma personalità giuridica) può partecipare contemporaneamente a più proposte progettuali presentate a valere sul medesimo Avviso SRG09 quando il proprio contributo è limitato ad attività di ricerca, supporto scientifico e trasferimento tecnologico.

Questa partecipazione non costituisce causa di inammissibilità, in quanto: il par. 7 dell'Avviso introduce un vincolo solo per il soggetto responsabile delle attività informative e dimostrative; nessuna disposizione dell'Avviso limita la partecipazione plurima degli enti di ricerca quando operano senza assumere ruoli di responsabilità gestionale o di coordinamento delle attività informative/dimostrative; la natura stessa delle attività di ricerca e supporto scientifico è complementare e trasversale, e può essere svolta su più progetti senza violare i principi di concorrenza, imparzialità e capacità operativa.

Conclusione: *La partecipazione plurima è ammessa e non comporta alcuna inammissibilità*

4. DOMANDA

Unicità del ruolo di responsabile delle attività informative e dimostrative

RISPOSTA 4

Il vincolo previsto dal par. 7 dell'Avviso SRG09 riguarda esclusivamente il soggetto che assume il ruolo di "Responsabile della progettazione e realizzazione delle attività informative e dimostrative".

Pertanto: un Ente di ricerca o una Università può ricoprire tale ruolo in una sola proposta progettuale; il vincolo è legato al ruolo, non alla natura del soggetto; il medesimo soggetto giuridico non può essere responsabile delle attività informative/dimostrative in più progetti, indipendentemente dalla sua struttura interna (Dipartimenti, Centri, ecc.).

Conclusione: *Il ruolo di responsabile delle attività informative e dimostrative può essere espletato per un unico progetto nell'ambito dell'Avviso.*

5. DOMANDA

Cumulabilità di due regimi in capo al medesimo Ente

RISPOSTA 4

L'Ente può essere responsabile delle attività informative e dimostrative in una sola proposta (vincolo del par. 7); contemporaneamente può partecipare ad altre proposte progettuali con ruolo limitato ad attività di ricerca, supporto scientifico, trasferimento tecnologico.

Questa cumulabilità è ammessa purché siano rispettate due condizioni: Assenza di sovrapposizioni o duplicazioni di attività tra i progetti; Adeguata capacità tecnico-operativa dell'Ente, da dimostrare in sede di candidatura.

Non vi è alcuna violazione del par. 7, perché il vincolo riguarda solo il ruolo di responsabilità delle attività informative/dimostrative, non la partecipazione a più progetti in qualità di partner scientifico.

Conclusione: *Un Ente può essere responsabile delle attività informative/dimostrative in un progetto e, contemporaneamente, partner scientifico in altri progetti, senza alcuna violazione del vincolo di unicità.*

Pertanto, si conferma quanto indicato nella FAQ n. 3 del giorno 11/06/2026:

“Gli Enti di ricerca [...] possono partecipare a più proposte progettuali qualora il loro contributo sia riferito ad attività di ricerca, supporto scientifico, trasferimento tecnologico o altre attività diverse dal ruolo di soggetto responsabile delle attività informative e dimostrative.”

E aggiunge:

“Qualora un'Università o un ente pubblico di ricerca partecipi al progetto in qualità di soggetto responsabile delle attività dimostrative [...] tale partecipazione rileva ai fini del limite di partecipazione ad un solo partenariato [...]. L'Università o l'ente di ricerca potrà invece continuare a partecipare a più partenariati per lo svolgimento di attività di ricerca, supporto scientifico o trasferimento tecnologico.”

Ai fini della valorizzazione del criterio 2.03, se l'Ente di ricerca partecipa a qualsiasi titolo ad altri partenariati, la partecipazione è ammessa, ma non viene valorizzato il criterio.